



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del SIG. AURELIO GAGLIARDI, cittadino italiano, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Confederazione Elvetica, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di “Installazione Impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere del DM 37/2008”;

VISTO il titolo professionale, denominato *Attestato federala di capacità*, rilasciato a Lucano nella Confederazione Elvetica il 31 agosto 2014, previo superamento della procedura di qualificazione professionale di *Installatore Elettricista AFC*, al termine del periodo di quattro anni di formazione regolamentata duale, il cui tirocinio si è svolto presso l’Impresa *ALPIQ INTEC TICINO SA – di LOCARNO* (che successivamente ha variato la denominazione in *Bouygues E&S InTec Svizzera SA, a Rivera*);

CONSIDERATO che per tale Diploma federale è stato fornito il Piano di formazione per installatrice elettricista AFC/installatore elettricista AFC, approvato il 27.04.2015/USIE-Unione Svizzera degli installatori elettricisti;

VISTO il *Certificato n. PC/rv n. 560. 20.315 del 16 giugno 2020* emesso dal DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO, con cui sulla base delle competenze affidate dall’art. 22 della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e dagli artt. 94 e 95 del Regolamento sulla formazione professionale e continua del 1 luglio 2014, tale Divisione, preposta al rilascio dell’*Attestato federale di capacità di “Installatore elettricista”*, ha certificato il conseguimento del SIG. AURELIO GAGLIARDI di tale titolo professionale al termine del ciclo di formazione duale di grado secondario II della durata di 4 anni con istruzione scolastica acquisita presso la *Scuola professionale artigianale e industriale di*



Mendrisio e formazione pratica ottenuta presso l'azienda *Alpiq Intec Ticino SA di Locarno*, nonché ha altresì attestato che detto titolo, conseguito in applicazione della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, consente l'esercizio dell'attività professionale e l'ammissione agli studi superiori;

VISTE le informazioni contenute nel primo *Attestato SEFRI del 19 aprile 2021*, rilasciato a Berna dalla SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE, responsabile del punto di contatto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con cui detta Autorità ha certificato il regolare conseguimento al 31 agosto 2014 del titolo di "*Installatore elettricista AFC-Attestato federale di capacità*", riconosciuto a livello statale, conforme al livello di qualifica, di cui all'articolo 11, lettera b) della riferita Direttiva 2005/36/CE, la cui formazione è classificata nel livello 4 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4), nonché ha precisato le attività eseguibili dall'*Installatore elettricista diplomato*';

VISTO il secondo *Attestato SEFRI del 25 giugno 2021*, rilasciato a Berna, con cui la predetta Segreteria di Stato, oltre alle medesime informazioni già rese con l'Attestato del 19 aprile 2021, ha certificato anche l'esperienza professionale estera acquisita dal SIG. AURELIO GAGLIARDI, nella Confederazione Elvetica, alle dipendenze dell'azienda *Bouygues E&S InTec Svizzera SA-Rivera*, dall'1 settembre 2014 al 25 giugno 2021 (data di rilascio di detto Attestato) in qualità di *installatore di impianti elettrici*;

VISTO il Certificato di lavoro intermedio del 10 giugno 2020, rilasciato a Rivera dal Responsabile di Unità e delle risorse Umane della predetta impresa Svizzera, attestante oltre al periodo di tirocinio svolto dal SIG. AURELIO GAGLIARDI in qualità di *apprendista installatore elettricista* dal 10 settembre 2010 sino al 31 agosto 2014, data di conseguimento del citato Attestato federale di capacità, anche l'assunzione avvenuta l'1 settembre 2014 quale *collaboratore diplomato Installatore Elettricista* presso il Settore impianti elettrici, specificando le mansioni principali attribuite e svolte, tra cui risulta indicata l'esecuzione indipendente dei compiti secondo le consegne del proprio responsabile, in conformità alle disposizioni aziendali interne e alle normative di: gestione della qualità (ISO 9001), sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) e gestione dell'ambiente (ISO 14001); rispetto delle norme generali delle associazioni professionali di categoria (USIE) e delle autorità competenti (ESTI);

VISTO altresì il parere del 18 marzo 2022 della predetta Segreteria di Stato – SEFRI con cui, in risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono state fornite ulteriori informazioni sulla regolamentazione in Svizzera della *professione di Installatore elettricista con Attestato federale di capacità (AFC)*, specificando le normative di riferimento vigenti, indicando le attività comprese in tale professione e precisando che non tutte sono regolamentate e che la formazione relativa al conseguimento *dell'AFC di installatore elettricista* è regolamentata a livello federale, ai sensi dell'articolo 3, capoverso 1, lettera e) della Direttiva 2005/36/CE (RS 412.101.220.45 - Ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2015 sulla formazione professionale di base Installatrice elettricista/Installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC), confermando altresì che *l'Attestato AFC* viene rilasciato dalla *Divisione della formazione professionale del Cantone (nella fattispecie Cantone Ticino/Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport)* nel quale si è svolta la formazione professionale;



VISTA l'altra documentazione acquisita agli atti, prodotta dall'interessato a supporto del riconoscimento di qualifica estera richiesto;

SENTITA l'Associazione di categoria CNA Installazione Impianti;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II - REGIME GENERALE - ARTICOLI 18-21, *l'Attestato federale di capacità (AFC) di installatore elettricista*, conseguito nella Confederazione Elvetica, unitamente alla riferita esperienza professionale di oltre sei anni, idoneo a consentire in Italia, in qualità di *"Responsabile Tecnico"*, l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato, in data 16 novembre 2020, con bonifico bancario eseguito da BIVER BANCA - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo unico

1. Con il presente provvedimento, al SIG. AURELIO GAGLIARDI, con cittadinanza italiana, nato a Verbania (VB)- Italia - l'1 febbraio 1991, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 E S.M.I - CAPO II - REGIME GENERALE - ARTICOLI 18-21, viene riconosciuto il titolo professionale di formazione regolamentata quadriennale citato in preambolo, unitamente alla riferita 'esperienza professionale estera di *Installatore elettricista*, quale titolo di qualifica valido per l'esercizio in Italia della professione di *"Impiantista"*, in qualità di *"Responsabile tecnico"*, relativamente alle attività indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere del DM 37/2008.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma,